



## Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE  
YVES BOT  
presentate il 7 marzo 2018<sup>1</sup>

**Causa C-1/17**

**Petronas Lubricants Italy SpA  
contro  
Livio Guida**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Torino (Italia)]

«Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Datore di lavoro che è stato convenuto davanti ai giudici dello Stato membro nel quale ha il domicilio – Domanda riconvenzionale del datore di lavoro – Determinazione del giudice competente»

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>2</sup>.
2. Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra il sig. Livio Guida, domiciliato in Polonia, e il suo ex datore di lavoro, la società di diritto italiano Petronas Lubricants Italy SpA (in prosieguo: «PL Italy»), stabilita in Italia, in relazione al licenziamento notificato da tale società al sig. Guida.
3. Essa fornirà alla Corte l'occasione di definire per la prima volta la nozione di «domanda riconvenzionale» che compare all'interno di una delle disposizioni speciali di cui al capo II, sezione 5, del regolamento n. 44/2001 che definisce le norme sulla competenza in materia di contratti individuali di lavoro, alla luce della recentissima giurisprudenza relativa alla medesima nozione, definita all'articolo 6, punto 3, di tale regolamento, contenuto nella sezione 2 dello stesso capo, dedicata alle competenze speciali.
4. Al termine della mia analisi, limitata, come richiesto dalla Corte, alla seconda questione pregiudiziale, proporrò di interpretare l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 nel senso che tale articolo conferisce al datore di lavoro il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice ritualmente adito dal lavoratore e che tale giudice può statuire su una domanda siffatta purché essa sia stata proposta al fine di ottenere una pronuncia su tutte le loro reciproche pretese aventi un'origine comune.

<sup>1</sup> Lingua originale: il francese.

<sup>2</sup> GU 2001, L 12, pag. 1.

## I. Contesto normativo

5. I considerando 11, 13 e 15 del regolamento n. 44/2001 enunciano quanto segue:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(...)

(13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(...)

(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera “pendente”. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».

6. Ai sensi dell'articolo 6, punto 3, di tale regolamento, contenuto nel capo II, sezione 2, di quest'ultimo, rubricata «Competenze speciali», la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro «qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale».

7. Il capo II, sezione 5, del suddetto regolamento, che riunisce gli articoli da 18 a 21 di quest'ultimo, stabilisce le norme sulla competenza relative alle controversie aventi ad oggetto contratti individuali di lavoro.

8. L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione».

9. L'articolo 19 di tale regolamento così prevede:

«Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

- 1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o
- 2) in un altro Stato membro:
  - a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o
  - b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto».

10. Ai sensi dell'articolo 20 del suddetto regolamento:

«1. L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.

2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione».

11. L'articolo 21 del regolamento n. 44/2001 è formulato nel modo seguente:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

- 1) posteriore al sorgere della controversia, o
- 2) che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione».

## **II. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali**

12. Il sig. Guida è stato assunto nel 1982 dalla società PL Italy, in virtù di un contratto regolato dalla legge italiana, e, nel 1996, è stato distaccato presso la consociata polacca Petronas Lubricants Poland sp.zo.o. (in prosieguo: la «PL Poland»), svolgendo da allora le funzioni di direttore generale, con qualifica di dirigente a partire dal 1998. Nel 2001, egli ha stipulato con PL Poland un «parallelo» contratto di lavoro a tempo determinato, sottoposto alla legge polacca, che è stato rinnovato regolarmente, l'ultima volta con scadenza fissata al 30 aprile 2016. Con due lettere, datate 17 e 29 aprile 2014, al sig. Guida sono state notificate contestazioni disciplinari. Con lettera del 28 maggio 2014, egli è stato poi licenziato da PL Italy per «asserita giusta causa». Con un'ulteriore lettera in pari data, gli è stata comunicata la cessazione del suo rapporto di lavoro con PL Poland.

13. Il sig. Guida ha quindi convenuto PL Italy dinanzi al Tribunale di Torino (Italia), eccependo la tardività e genericità delle contestazioni disciplinari e deducendo l'insussistenza dei fatti contestatigli. Egli ha chiesto a tale tribunale, da una parte, di dichiarare ingiustificato e, comunque, illegittimo il licenziamento notificatogli da PL Italy e, dall'altra parte, di condannare tale società al versamento delle indennità previste dal diritto italiano in caso di licenziamento illegittimo. Il sig. Guida ha chiesto, inoltre, la condanna di PL Italy al risarcimento del danno non patrimoniale da lui subito a causa dell'ingiuriosità del suo licenziamento.

14. In data 5 dicembre 2014, PL Italy si è costituita dinanzi a tale tribunale chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente. Precisando che PL Poland le aveva ceduto i propri crediti nei confronti del sig. Guida, con atto datato 3 dicembre 2014, PL Italy ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del sig. Guida alla restituzione dell'importo di EUR 143 816,29, da quest'ultimo indebitamente percepito e corrispondente a rimborsi di spese di trasferta, indennità sostitutive delle ferie e maggiori importi dovuti all'applicazione di un tasso di cambio zloty/euro errato.

15. Il sig. Guida ha eccepito, ai sensi dell'articolo 6, punto 3, e dell'articolo 20 del regolamento n. 44/2001, l'incompetenza del giudice italiano a conoscere della domanda riconvenzionale di PL Italy.

16. Con sentenza pubblicata in data 14 settembre 2015, il Tribunale di Torino ha condannato PL Italy a pagare al sig. Guida l'importo di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per l'ingiuriosità del licenziamento e ha declinato la competenza a pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di PL Italy a favore dei giudici polacchi.

17. Dopo aver ritenuto che il sig. Guida avesse dimostrato di avere il proprio domicilio in Polonia, il Tribunale di Torino ha considerato tuttavia che, sebbene l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 preveda una deroga all'obbligo, per i datori di lavoro, di proporre domande nei confronti dei lavoratori nel paese in cui questi ultimi sono domiciliati, tale deroga non trova tuttavia applicazione nel caso in cui i crediti che il datore di lavoro intende far valere non erano originariamente propri del datore di lavoro stesso, ma gli sono stati ceduti contrattualmente.

18. PL Italy ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte d'appello di Torino (Italia), giudice del rinvio, chiedendo l'annullamento della condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e riproponendo la propria domanda riconvenzionale.

19. Tale giudice considera che sia necessario accertare se l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 consenta a un datore di lavoro di proporre, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato, una domanda riconvenzionale diretta contro il lavoratore dipendente che l'ha ritualmente adito dinanzi a quegli stessi giudici, in conformità dell'articolo 19 di tale regolamento.

20. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio si chiede quali conseguenze occorra trarre dalla constatazione che la domanda riconvenzionale proposta dal datore di lavoro riguarda un credito originariamente proprio di un soggetto diverso, il quale era, al contempo, datore di lavoro del medesimo lavoratore in virtù di un «parallelo» contratto di lavoro, e che la domanda riconvenzionale si fonda su un contratto di cessione del credito concluso, fra il datore di lavoro e il soggetto originariamente titolare del credito, in una data successiva alla proposizione della domanda da parte del lavoratore.

21. In tali circostanze, la Corte d'appello di Torino ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 comporti la possibilità per un datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'[Unione], che sia stato chiamato in giudizio da un suo ex-dipendente davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato (ai sensi dell'articolo 19 del regolamento), di proporre una domanda riconvenzionale contro il lavoratore davanti allo stesso giudice investito della domanda principale;
- 2) Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta positiva, se l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 comporti la giurisdizione del giudice investito della domanda principale anche nel caso in cui la domanda riconvenzionale proposta dal datore di lavoro non abbia ad oggetto un credito originariamente proprio del datore di lavoro, ma un credito originariamente proprio di un soggetto diverso (che è, al contempo, datore di lavoro dello stesso lavoratore in forza di un parallelo contratto di lavoro), e la domanda riconvenzionale si fondi su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro ed il soggetto originariamente titolare del credito, in data successiva alla proposizione della domanda principale da parte del lavoratore».

### III. Analisi

22. Prima di esporre la mia analisi relativa alla nozione di «domanda riconvenzionale», che compare all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001<sup>3</sup>, mi sembra essenziale precisare taluni elementi che costituiscono la base della mia riflessione. In primo luogo, si può osservare che le condizioni di applicazione di tale disposizione non sono in discussione. È pertanto pacifico che la

<sup>3</sup> Applicabile nel procedimento principale, in quanto l'azione del lavoratore dipendente è stata proposta prima del 10 gennaio 2015. Come ricordato nella sentenza del 21 dicembre 2016, *Concurrence* (C-618/15, EU:C:2016:976, punto 9), il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dall'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento, quest'ultimo è applicabile solo a partire dal 10 gennaio 2015.

controversia verte su un «contratto individuale di lavoro», ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento<sup>4</sup>, che lega il sig. Guida a PL Italy dal 1982, tale lavoratore dipendente ha inoltre concluso, dal 2001, anche altri contratti di lavoro con PL Poland, consociata della PL Italy, dopo essere stato distaccato all'interno di tale società polacca a partire dal 1996. È del pari pacifico che PL Italy, datore di lavoro convenuto, chiamato in giudizio dinanzi al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato – competente sulla base della scelta del lavoratore, effettuata in conformità dell'articolo 19 del detto regolamento – ha formulato una domanda diretta ad ottenere un provvedimento di condanna distinto nei confronti dell'attore e non già un argomento difensivo<sup>5</sup>.

23. In secondo luogo, è fuor di dubbio che il datore di lavoro e il lavoratore dipendente hanno entrambi la facoltà di proporre una domanda riconvenzionale, circostanza che giustifica una risposta in senso affermativo alla prima questione pregiudiziale. Sarebbe contrario, infatti, all'interpretazione letterale delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001<sup>6</sup>, dedurre, in assenza di una limitazione legislativa, che la facoltà di proporre una domanda riconvenzionale sia riservata al lavoratore dipendente<sup>7</sup>. Tale uguaglianza processuale del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è già stata rilevata indirettamente dalla Corte<sup>8</sup>. Essa risponde all'obiettivo generale di buona amministrazione della giustizia, che presuppone il rispetto del principio di economia processuale<sup>9</sup>.

24. Si ammette così che, per effetto di una domanda riconvenzionale, il datore di lavoro possa far esaminare una pretesa, diretta contro il lavoratore, da un giudice che non è quello dello Stato membro nel cui territorio quest'ultimo è domiciliato, ma che questi ha scelto considerandolo più vicino ai propri interessi<sup>10</sup>.

25. Fatta tale precisazione, è opportuno chiarire come possa essere definita la nozione di «domanda riconvenzionale», ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, come viene chiesto, in sostanza, dal giudice del rinvio con la sua seconda questione.

26. Anzitutto, occorre constatare che il legislatore dell'Unione ha scelto una formulazione diversa da quella dell'articolo 6, punto 3, di tale regolamento, contenuto al capo II, sezione 2, che prevede norme sulla competenza derivate, concorrenti della competenza di principio del giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto. In effetti, in tale disposizione è aggiunto che deve trattarsi di una domanda «nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale»<sup>11</sup>. Tale

4 Sentenza del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a. (C-47/14, EU:C:2015:574, punto 34).

5 Sentenza del 13 luglio 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239, punti 15 e 18).

6 Occorre sottolineare che le medesime disposizioni compaiono nelle altre sezioni che enunciano norme sulla competenza a tutela di una parte più debole (articolo 12, paragrafo 2, in materia assicurativa, articolo 16, paragrafo 3, in materia di contratti conclusi dai consumatori). La formulazione di tali articoli, ispirata a quella degli articoli 11 e 14 della convenzione, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all'adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), è stata ripresa senza alcuna modifica anche agli articoli 14 e 18 del regolamento n. 1215/2012.

7 Su tale punto la dottrina è unanime, qualunque sia il regolamento applicabile, v., in particolare, Gaudemet-Tallon, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe, Matières civile et commerciale, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1998 et 2007)*, 5<sup>a</sup> edizione, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Droit des affaires, Parigi, 2015, pag. 394, punto 302, paragrafo 2; Blanco-Morales Limones, P., Garau Sobrino, F.F., Lorenzo Guillén M.L., Montero Muriel, F.J., *Comentario al Reglamento (UE) n° 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Reglamento Bruselas I refundido*, Thomson Reuters Aranzadi, Madrid, 2016, pag. 495, punto 2, paragrafo 7; Magnus, U., Mankowski, P., *European Commentaries on Private International Law, Brussels Ibis Regulation*, volume 1, Sellier European Law Publishers, Otto Schmidt, Colonia, 2015, pag. 554, punto 5; Czernich, D., Kodek, G., Mayr, P., *Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht Brüssel Ia-Verordnung (EuGVVO 2012) und Übereinkommen von Lugano 2007 Herausgeber*, LexisNexis, Vienna, 2015, pag. 296, paragrafo 3.

8 Sentenza del 22 maggio 2008, Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline (C-462/06, EU:C:2008:299, punto 29).

9 Sentenze del 10 aprile 2003, Pugliese (C-437/00, EU:C:2003:219, punti 17 e 22), del 22 maggio 2008, Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline (C-462/06, EU:C:2008:299, punto 27), nonché del 12 ottobre 2016, Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763, punto 37).

10 Espressione di cui alla sentenza del 14 settembre 2017, Nogueira e a. (C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688, punto 50 e giurisprudenza citata).

11 Nella relazione del sig. P. Jenard sulla convenzione [di Bruxelles] (GU 1979, C 59, pag. 1), viene precisato che «per fondare la competenza deve sussistere la connessione della domanda riconvenzionale con la domanda principale. Poiché la connessione non è ammessa in tutte le legislazioni, il testo, che si rifa al nuovo “code judiciaire” belga, dispone che la domanda riconvenzionale deve aver il suo titolo nel contratto ovvero nel fatto che serve da fondamento alla domanda originaria» (pag. 28).

espressione, rimasta immutata dall'entrata in vigore della convenzione di Bruxelles, non compare neppure nelle sezioni dedicate alle norme sulla competenza a tutela degli assicurati o dei consumatori. Tale precisazione non è stata aggiunta né in occasione dell'inserimento nel capo II del regolamento n. 44/2001 della sezione 5, dedicata alla competenza in materia di contratti individuali di lavoro<sup>12</sup>, né al momento della redazione del regolamento n. 1215/2012, applicabile a partire dal 10 gennaio 2015.

27. Dai lavori preparatori emerge che «[l]e competenze previste da questa sezione sostituiscono quelle previste nelle sezioni 1 e 2»<sup>13</sup> e che «[l]e disposizioni relative alla competenza giurisdizionale in materia di contratti di lavoro hanno subito poche modifiche sostanziali. Esse sono state raggruppate nell'ambito di una sezione specifica, alla stregua delle disposizioni sui contratti di consumo e di assicurazione»<sup>14</sup>. Se ne deduce che il legislatore non ha scelto disposizioni particolari per il contenzioso del lavoro, nonostante l'obiettivo perseguito di tutela della parte più debole, che avrebbe potuto giustificare la previsione di condizioni particolari con riferimento alla domanda del datore di lavoro, quali quella suggerita dal sig. Guida nelle sue osservazioni scritte.

28. Occorre poi ricordare i principi enunciati dalla Corte in caso di domanda relativa all'interpretazione di uno dei quattro articoli (da 18 a 21) inclusi in tale capo II, sezione 5, del regolamento n. 44/2001, dedicata alla «[c]ompetenza in materia di contratti individuali di lavoro»:

- tale sezione enuncia una serie di norme che, come emerge dal considerando 13 di tale regolamento, perseguono lo scopo di tutelare la parte contraente più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi<sup>15</sup>;
- dalla formulazione delle disposizioni contenute in detta sezione emerge che queste ultime non possiedono solo un carattere di specificità, bensì parimenti di esaustività<sup>16</sup>, e
- per garantire la piena efficacia del regolamento n. 44/2001, le nozioni giuridiche in esso contenute devono essere interpretate considerandole autonome e comuni all'insieme degli Stati membri<sup>17</sup>.

29. Infine, occorre sottolineare che la Corte ha rilevato che la norma prevista dalle disposizioni dell'articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001, relativo all'ipotesi di domanda riconvenzionale, è stata inserita nell'articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento, determinando così un ravvicinamento di tali disposizioni<sup>18</sup>.

30. La Corte ha inoltre dichiarato, con riferimento all'espressione «nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale», che essa deve essere interpretata in modo autonomo, tenendo conto degli obiettivi del regolamento menzionato<sup>19</sup>.

12 V., per un richiamo dettagliato degli antecedenti legislativi, sentenze del 22 maggio 2008, *Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline* (C-462/06, EU:C:2008:299, punti da 14 a 17), nonché del 14 settembre 2017, *Nogueira e a.* (C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688, punto 46).

13 Tale frase è già stata citata nella sentenza del 22 maggio 2008, *Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline* (C-462/06, EU:C:2008:299, punto 24).

14 V., proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [COM(1999) 348 def.], relazione.

15 Sentenze del 22 maggio 2008, *Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline* (C-462/06, EU:C:2008:299, punti 17 e 30), nonché del 14 settembre 2017, *Nogueira e a.* (C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688, punto 49 e giurisprudenza citata).

16 Sentenze del 22 maggio 2008, *Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline* (C-462/06, EU:C:2008:299, punto 18), nonché del 14 settembre 2017, *Nogueira e a.* (C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688, punto 51 e giurisprudenza citata).

17 V., con riferimento all'articolo 18 di tale regolamento, sentenza del 10 settembre 2015, *Holterman Ferho Exploitatie e a.* (C-47/14, EU:C:2015:574, punti 36 e 37, nonché giurisprudenza citata), e, con riferimento all'articolo 19, punto 2, di detto regolamento, sentenza del 14 settembre 2017, *Nogueira e a.* (C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688, punti 47 e 48, nonché giurisprudenza citata).

18 Sentenza del 22 maggio 2008, *Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline* (C-462/06, EU:C:2008:299, punto 22).

19 Sentenza del 12 ottobre 2016, *Kostanjevec* (C-185/15, EU:C:2016:763, punto 36).

31. Al riguardo, la Corte ha rilevato che è proprio in un intento di buona amministrazione della giustizia che il foro speciale in materia di domanda riconvenzionale consente alle parti di ottenere una pronuncia, nell'ambito dello stesso procedimento, e dinanzi allo stesso giudice, su tutte le loro pretese reciproche che abbiano un'origine comune. In tal modo si evitano procedimenti superflui e molteplici<sup>20</sup>. È stato pertanto dichiarato che, «[i]n circostanze come quelle del procedimento principale, la domanda riconvenzionale di restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, deve essere considerata come discendente dal contratto di leasing finanziario che era all'origine dell'azione iniziale del locatore. Infatti, l'asserito arricchimento corrispondente all'importo pagato in esecuzione della sentenza nel frattempo annullata non avrebbe avuto luogo in mancanza del citato contratto»<sup>21</sup>. Risulta pertanto determinante la stretta connessione con il merito della controversia.

32. La tutela dovuta al lavoratore dipendente in quanto parte più debole giustifica pertanto l'adozione di un'interpretazione diversa della nozione di «domanda riconvenzionale», in mancanza di una precisazione nell'interno dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001? Convegno con la Commissione nel considerare che la nozione di «domanda riconvenzionale» debba essere uniforme in caso di applicazione delle norme sulla competenza dei giudici europei, tanto più che, finora, i criteri in caso di competenza derivata non hanno posto molte difficoltà interpretative e che essi perseguono anche, come nell'ipotesi della connessione, lo scopo di evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente<sup>22</sup>.

33. Di conseguenza, tale soluzione presenta il vantaggio di evitare il ricorso a nozioni più difficili da applicare come quella dell'esistenza di un «nesso oggettivo o di causalità», proposta dal governo italiano. Ritengo, tuttavia, che una concezione troppo rigida di «domanda nascente dal contratto di lavoro», come quella proposta dalla Commissione, che si basa sul «rapporto di lavoro dedotto dal lavoratore nella [sua] domanda principale», non debba essere accolta, per diverse ragioni.

34. In primo luogo, la Corte ha già interpretato estensivamente la nozione di «domanda nascente dal contratto»<sup>23</sup>, considerando che una domanda di restituzione a titolo di indebito arricchimento discendesse dal contratto di leasing finanziario concluso fra le parti di cui al procedimento principale, in circostanze procedurali particolari. In effetti, si trattava di una domanda di restituzione che riguardava una cifra pari all'importo convenuto nell'ambito di un accordo extragiudiziale e che era stata proposta contestualmente ad una nuova azione giudiziaria fra le stesse parti, in seguito all'annullamento della decisione che era giunta al termine dell'azione iniziale fra queste ultime e la cui esecuzione aveva condotto a tale accordo extragiudiziale. Pertanto, si può rilevare che la Corte ha preso in considerazione non tanto il nesso diretto con il contratto, quanto piuttosto il fatto che, senza il contratto considerato, non vi sarebbe stato alcun indebito arricchimento, elemento che mette in evidenza che «[tali pretese] si ricolleg[ano] a una fattispecie unitaria»<sup>24</sup>.

35. In secondo luogo, si deve poter tenere conto della sovrapposizione dei rapporti contrattuali di lavoro<sup>25</sup>, circostanza frequente nelle ipotesi di distacco, in cui il contratto di lavoro originario può essere mantenuto, coesistendo nel contempo con un contratto di lavoro locale.

20 Sentenza del 12 ottobre 2016, *Kostanjevec* (C-185/15, EU:C:2016:763, punto 37).

21 Sentenza del 12 ottobre 2016, *Kostanjevec* (C-185/15, EU:C:2016:763, punto 38).

22 V., per analogia, sentenza dell'11 aprile 2013, *Sapir e a.* (C-645/11, EU:C:2013:228, punto 42), in relazione all'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, nonché il commentario di Czernich, D., Kodek, G., e Mayr, P., *Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht Brüssel Ia-Verordnung (EuGVVO 2012) und Übereinkommen von Lugano 2007 Herausgeber*, LexisNexis, Vienna, 2015, pag. 296 paragrafo 3.

23 V., per analogia, l'analisi delle disposizioni dell'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 in Magnus, U., Mankowski, P., *European Commentaries on Private International Law, Brussels Ibis Regulation*, volume 1, Sellier European Law Publishers, Otto Schmidt, Colonia, 2015, pag. 401, in relazione, segnatamente, all'espressione «same contrat» che figura nella versione in lingua inglese di tale regolamento.

24 Espressione che è contenuta nelle conclusioni dell'avvocato generale Kokott nella causa *Kostanjevec* (C-185/15, EU:C:2016:397, paragrafo 44).

25 V., per un richiamo generale alle particolarità del contratto di lavoro, sentenza del 15 gennaio 1987, *Shenavai* (266/85, EU:C:1987:11, punto 16). A titolo illustrativo di situazioni con più rapporti contrattuali, v. sentenza del 10 aprile 2003, *Pugliese* (C-437/00, EU:C:2003:219, punti da 4 a 9), e, con particolare riferimento alle società che appartengono allo stesso gruppo, sentenze del 22 maggio 2008, *Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline* (C-462/06, EU:C:2008:299, punti da 7 a 10), nonché del 10 settembre 2015, *Holterman Ferho Exploitatie e a.* (C-47/14, EU:C:2015:574 punti da 12 a 18).

36. Nella fattispecie, dalle osservazioni concordanti delle parti risulta che PL Italy era proprietaria di PL Poland al 100%, e che, a decorrere dal mese di luglio 2001, era stato concluso uno specifico contratto «parallelo» con PL Poland al fine di fissare le condizioni particolari di tale rapporto di lavoro. Inoltre, si può rilevare che il procedimento avviato dal sig. Guida aveva ad oggetto il contratto iniziale e non l'ultimo contratto concluso con PL Poland.

37. In terzo luogo, dai motivi di licenziamento e dalla pretesa pecuniaria di PL Italy risulta che essi traggono origine dai medesimi fatti, riguardanti entrambe le società indistintamente. Nella fattispecie, al sig. Guida veniva contestato, da una parte, di aver ottenuto indebitamente, a più riprese, da PL Poland il rimborso di spese di trasferte professionali e indennità sostitutive delle ferie e, dall'altra parte, di aver indotto in errore PL Italy, al momento della liquidazione dell'importo della sua remunerazione, comunicandole un tasso di cambio zloty/euro più vantaggioso rispetto a quello ufficiale. È pacifico che la decisione di rompere i rapporti di lavoro, adottata da PL Italy e da PL Poland, è fondata su tali fatti e che la domanda riconvenzionale ha ad oggetto la restituzione degli importi corrispondenti indebitamente versati.

38. Tale stretta connessione fra la contestazione dei motivi del licenziamento da parte del lavoratore e la domanda di rimborso avanzata dal datore di lavoro conduce a respingere gli argomenti del sig. Guida e della Commissione relativi all'imprevedibilità della domanda del convenuto a causa della cessione di credito che lo autorizza a proporre tale domanda.

39. In quarto luogo, occorre osservare che il sig. Guida ha scelto di contestare la fondatezza di una sola decisione di cessazione del suo rapporto di lavoro, vale a dire il rapporto esistente con PL Italy, e di chiamare in giudizio quest'ultima non davanti al giudice dello Stato membro del luogo in cui svolgeva abitualmente la propria attività, come l'articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 gli consentiva di fare, bensì davanti al giudice del luogo in cui PL Italy ha il proprio domicilio. Tale scelta non deve incidere sull'interpretazione autonoma della nozione di «domanda riconvenzionale». Occorre ricordare, al riguardo, che, nonostante la scelta del legislatore dell'Unione di enunciare varie norme sulla competenza a tutela del lavoratore, non si è deciso di fissare criteri restrittivi riguardo alla facoltà del datore di lavoro di proporre una domanda riconvenzionale.

40. Analogamente, l'argomento attinente alla legge applicabile al contratto di lavoro, che giustificerebbe, secondo il sig. Guida e la Commissione, un'interpretazione strettamente limitata al contratto di lavoro di cui alla domanda principale, deve essere respinto. Pur se, riguardo alla determinazione della competenza in ragione del luogo di esecuzione del contratto di lavoro giustificante il favore per la coincidenza fra competenza giudiziaria e legislativa, la Corte ha ritenuto opportuno tenere conto delle disposizioni corrispondenti contenute nella convenzione di Roma<sup>26</sup> del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali<sup>27</sup>, occorre tuttavia considerare che la questione della competenza giurisdizionale in caso di domanda riconvenzionale deve essere chiaramente indipendente da quella relativa alla legge applicabile al merito.

41. Di conseguenza, ritengo che le circostanze di cui al procedimento principale dimostrino che la nozione di «domanda riconvenzionale» non deve essere interpretata limitandola al solo ambito contrattuale. Deve essere presa del pari in considerazione la concordanza dei fatti sui quali la domanda principale è fondata. Non mi sembra pertanto contrario agli interessi del lavoratore dipendente, nella fattispecie, ammettere, in un intento di buona amministrazione della giustizia, che il medesimo giudice possa esaminare la realtà dei fatti che hanno giustificato il licenziamento e trarne le

<sup>26</sup> A titolo illustrativo, v. la recente sentenza del 14 settembre 2017, Nogueira e a. (C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688, punto 55), relativa all'interpretazione autonoma dell'articolo 19, punto 2, del regolamento n. 44/2001.

<sup>27</sup> GU 1998, C 27, pag. 34. L'articolo 6 di tale convenzione è applicabile ai contratti conclusi fino al 17 dicembre 2009. Dopo tale data, l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6), è applicabile, conformemente all'articolo 28 di tale regolamento.



conseguenze pecuniarie. L'assenza di contraddizione tra decisioni è anch'essa garantita, in conformità dell'obiettivo di cui al considerando 15 del regolamento n. 44/2001. Ha scarso rilievo, pertanto, che la cessione del credito a favore del datore di lavoro sia avvenuta dopo che è stato adito il giudice competente.

42. Pertanto, mi pare auspicabile dare un'interpretazione di tale nozione di «domanda riconvenzionale», in termini generali per motivi di chiarezza e di efficienza, che consenta ai giudici nazionali di verificare il carattere comune dell'origine delle pretese delle parti, vuoi contrattuale vuoi fattuale, prendendo in considerazione l'insieme delle circostanze della specie.

43. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono suggerisco alla Corte di dichiarare che l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che conferisce al datore di lavoro, come al lavoratore, il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice ritualmente adito con la domanda principale e che tale giudice è competente a conoscere di una domanda siffatta purché essa sia stata proposta al fine di ottenere una pronuncia su tutte le loro reciproche pretese aventi un'origine comune, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

#### **IV. Conclusione**

44. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali proposte dalla Corte d'appello di Torino (Italia) come segue:

L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che conferisce al datore di lavoro, come al lavoratore, il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice ritualmente adito con la domanda principale e che tale giudice è competente a conoscere di una domanda siffatta purché essa sia stata proposta al fine di ottenere una pronuncia su tutte le loro reciproche pretese aventi un'origine comune, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.